

106.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

|   | PAG. |  | PAG. |
|---|------|--|------|
| <b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....   | 2668 | <b>Ministro della difesa</b> (Trasmissione di documenti) .....                                       | 2668 |
| <b>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo</b> (Sostituzione di deputati componenti) ..... | 2668 | <b>Missioni vevoli nella seduta del 30 novembre 1994</b> .....                                       | 2665 |
| <b>Disegni di legge:</b>  |      | <b>Proposte di legge d'iniziativa regionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) ..... | 2666 |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....  | 2666 | <b>Proposte d'inchiesta parlamentare:</b>  |      |
| (Trasmissione dal Senato) .....   | 2665 | (Annunzio) .....   | 2665 |
| <b>Disegno di legge di conversione</b> (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) <b>n. 1371-B:</b>                                 |      | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....   | 2668 |
| (Questioni pregiudiziali di costituzionalità) .....   | 2629 | <b>Proposte di legge:</b>  |      |
| (Articolo unico) .....  | 2634 | (Adesione di deputati) .....   | 2665 |
| (Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo modificato dal Senato) .....   | 2634 | (Annunzio) .....   | 2665 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) .....   | 2642 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....   | 2666 |
| (Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....  | 2643 | <b>Provvedimento concernente un'amministrazione locale</b> (Annunzio) .....                          | 2668 |
| (Ordini del giorno) .....   | 2659 |  |      |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE  
1994, N. 564, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATE-  
RIA FISCALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFI-  
CATO DAL SENATO) (1371-B)*

---



### QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, reintroduce nel nostro ordinamento l'istituto del « concordato fiscale » (accertamento con adesione del contribuente);

nella legislazione, precedente la c.d. riforma tributaria, l'istituto della definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente era compiutamente disciplinato negli articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in tutti i suoi aspetti essenziali: poteri degli uffici, con indicazione delle fonti produttive e degli elementi di formazione dell'imponibile, forma dell'atto, cause di nullità, regole del contraddittorio, effetti della declaratoria di nullità, documentazione dell'attività degli uffici, sistema delle impugnazioni;

questa disciplina era dettata in conformità e nel pieno rispetto del principio costituzionale di riserva di legge in materia tributaria, di determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali e della progressività dell'imposta, sanciti rispettivamente dagli articoli 23 e 53 della Costituzione;

nell'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame la disciplina sostanziale del concordato fiscale è rimessa ad un regola-

mento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in una materia nella quale vigono i principi della più stretta legalità per garantire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Costituzione), l'imparzialità della condotta della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), la determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali pretese dai cittadini (articolo 23 della Costituzione), la progressività delle imposte affinché tutti concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), il Governo sottrae così al Parlamento la funzione legislativa, rimettendo all'attività amministrativa del ministro la regolamentazione della sfera delicata del rapporto tributario;

illegittimo e contro il principio costituzionale della riserva di legge in materia è infatti il ricorso, previsto nel comma 6 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame, al regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

l'istituto particolare del regolamento autorizzato o delegato, introdotto nel nostro ordinamento con il richiamato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, non può essere utilizzato nelle materie coperte, come nella specie, da riserva assoluta di legge e comunque presuppone, in considerazione della natura di delegificazione propria di questo tipo di regolamento, che la legge indichi comunque preventivamente

principi, criteri, modalità entro i quali la potestà regolamentare deve essere esercitata;

in tema di criteri direttivi nel decreto-legge non vi è alcuna indicazione e quindi, e per la ragione assorbente della riserva di legge e per quella, subordinata e sussidiaria, dell'assenza dei principi guida del regolamento, l'articolo 2-bis in esame è affetto da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Infine si può ravvisare, altresì, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione poiché la previsione del ricorso al regolamento delegato è contenuta in un decreto-legge.

Come è noto e come prevede l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è vietato al Governo attribuirsi deleghe legislative mediante decreto-legge: ma è del tutto ovvio che il medesimo divieto non può non estendersi alla previsione dei regolamenti delegati senza di che la suddetta previsione sarebbe elusa.

Per tutti questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371-B.

« Pistone, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, De Angelis, Dorigo, Galdelli, Luigi Marino, Grimaldi ».

La Camera,

premessò:

che l'articolo 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, attribuisce agli Uffici delle Imposte una discrezionalità — che rasenta la libertà — a conciliare le controversie che involgono questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette;

che dalla lettura di tale articolo e del regolamento attuativo si può ricavare age-

volmente come non sia indicato alcun criterio oggettivo cui l'ufficio deve attenersi per determinare il reddito da conciliare;

che emerge, al contrario, l'immagine di una amministrazione finanziaria che dispone parzialmente dell'obbligazione tributaria e che fissa l'ammontare del reddito tassabile secondo schemi contrattuali privatistici di tipo transattivo, senza l'applicazione di parametri e, quindi, operando in quella assoluta discrezionalità che prelude all'abuso e all'arbitrio;

considerato ancora:

che differentemente da quella del concordato contenuta nell'articolo 2-bis, la disciplina della conciliazione presuppone un potere dell'ufficio di decidere sull'*an* e *quantum debeatur*;

che tale potere si muove non sul piano del controllo di legittimità — e quindi, dell'osservanza delle norme dettate in tema di accertamento — ma su quello dell'opportunità essendo diretto a concedere sconti;

che nell'articolo 2-sexies non si prefigura, perciò, una dialettica sugli aspetti controversi della determinazione della base imponibile, bensì, un accordo transattivo sulle somme da pagare;

rilevato altresì:

che la mancata indicazione dei suddetti criteri interagisce sul piano sostanziale configurando in concreto forme di reddito la cui definizione rimane affidata solo al potere esecutivo;

che, in particolare, l'articolo 2-sexies si presenta come una norma formalmente procedimentale, ma nella sostanza materiale, con la conseguenza che, stante questa sua natura, la base imponibile effettiva del tributo non risulta, come dovrebbe, dalla legge, bensì è rimessa al giudizio di opportunità dell'ufficio;

tutto ciò premesso e considerato:

si solleva in via pregiudiziale la questione di incostituzionalità dell'articolo 2-sexies per violazione degli articoli 23 e 53

della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e la tassazione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva. Non v'è dubbio, infatti, per le ragioni sopra esposte, che il tributo oggetto della conciliazione determinato dalla stessa amministrazione in accordo con il contribuente senza l'indicazione nella legge istitutiva della conciliazione stessa dei criteri parametrici cui attenersi e, perciò, nel totale dispregio dei principi della riserva di legge della capacità contributiva.

Per questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371-B recante conversione in legge del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564.

« Garavini, Altea, Barzanti, Bielli, Boffardi, Comisso, De Murtas, Diliberto, Moroni, Vendola, Voccoli ».

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, reintroduce nel nostro ordinamento l'istituto del « concordato fiscale » (accertamento con adesione del contribuente);

nella legislazione, precedente la c.d. riforma tributaria, l'istituto della definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente era compiutamente disciplinato negli articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in tutti i suoi aspetti essenziali: poteri degli uffici, con indicazione delle fonti produttive e degli elementi di formazione dell'imponibile, forma dell'atto, cause di nullità, regole del contraddittorio, effetti della declaratoria di nullità, documentazione dell'attività degli uffici, sistema delle impugnazioni;

questa disciplina era dettata in conformità e nel pieno rispetto del principio costituzionale di riserva di legge in materia tributaria, di determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali e della progressività dell'imposta, sanciti rispettivamente dagli articoli 23 e 53 della Costituzione;

nell'articolo 2-bis del decreto-legge in esame la disciplina sostanziale del concordato fiscale è rimessa ad un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in una materia nella quale vigono i principi della più stretta legalità per garantire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Costituzione), l'imparzialità della condotta della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), la determinazione per legge delle prestazioni patrimoniali pretese dai cittadini (articolo 23 della Costituzione), la progressività delle imposte affinché tutti concorrano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), il Governo sottrae così al Parlamento la funzione legislativa, rimettendo all'attività amministrativa del ministro la regolamentazione della sfera delicata del rapporto tributario;

illegittimo e contro il principio costituzionale della riserva di legge in materia è infatti il ricorso, previsto nel comma 6 dell'articolo 2-bis del decreto legge in esame, al regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

l'istituto particolare del regolamento autorizzato o delegato, introdotto nel nostro ordinamento con il richiamato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, non può essere utilizzato nelle materie coperte, come nella specie, da riserva assoluta di legge e comunque presuppone, in considerazione della natura di delegificazione propria di questo tipo di regolamento, che la legge indichi comunque preventivamente principi, criteri, modalità entro i quali la potestà regolamentare deve essere esercitata;

in tema di criteri direttivi nel decreto-legge non vi è alcuna indicazione e quindi, e per la ragione assorbente della riserva di legge e per quella, subordinata e sussidiaria, dell'assenza dei principi guida del regolamento, l'articolo 2-bis in esame è affetto da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Infine si può ravvisare, altresì, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione poiché la previsione del ricorso al regolamento delegato è contenuta in un decreto-legge.

Come è noto e come prevede l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è vietato al Governo attribuirsi deleghe legislative mediante decreto-legge: ma è del tutto ovvio che il medesimo divieto non può non estendersi alla previsione dei regolamenti delegati senza di che la suddetta previsione sarebbe elusa.

Per tutti questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371-B.

« Soda, Bassanini, Solaroli, Camoirano ».

La Camera,

premessò:

che l'articolo 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, attribuisce agli Uffici delle Imposte una discrezionalità — che rasenta la libertà — a conciliare le controversie che involgono questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette;

che dalla lettura di tale articolo e del regolamento attuativo si può ricavare agevolmente come non sia indicato alcun criterio oggettivo cui l'ufficio deve attenersi per determinare il reddito da conciliare;

che emerge, al contrario, l'immagine di una amministrazione finanziaria che

dispone parzialmente dell'obbligazione tributaria e che fissa l'ammontare del reddito tassabile secondo schemi contrattuali privatistici di tipo transattivo, senza l'applicazione di parametri e, quindi, operando in quella assoluta discrezionalità che prelude all'abuso e all'arbitrio;

considerato ancora:

che diversamente da quella del concordato contenuta nell'articolo 2-bis, la disciplina della conciliazione presuppone un potere dell'ufficio di decidere sull'*an e quantum debeatur*;

che tale potere si muove non sul piano del controllo di legittimità — e quindi, dell'osservanza delle norme dettate in tema di accertamento — ma su quello dell'opportunità essendo diretto a concedere « sconti »;

che nell'articolo 2-sexies non si prefigura, perciò, una dialettica sugli aspetti controversi della determinazione della base imponibile, bensì, un accordo transattivo sulle somme da pagare;

rilevato altresì:

che la mancata indicazione dei suddetti criteri interagisce sul piano sostanziale configurando in concreto forme di reddito la cui definizione rimane affidata solo al potere esecutivo;

che, in particolare, l'articolo 2-sexies si presenta come una norma formalmente procedimentale, ma nella sostanza materiale, con la conseguenza che, stante questa sua natura, la base imponibile effettiva del tributo non risulta, come dovrebbe, dalla legge, bensì è rimessa al giudizio di opportunità dell'ufficio;

tutto ciò premesso e considerato:

si solleva in via pregiudiziale la questione di incostituzionalità dell'articolo 2-sexies per violazione degli articoli 23 e 53 della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e la tassazione deve riflettere l'effettivo



tiva capacità contributiva. Non v'è dubbio, infatti, per le ragioni sopra esposte, che il tributo oggetto della conciliazione è determinato dalla stessa amministrazione in accordo con il contribuente senza l'indicazione nella legge istitutiva della conciliazione stessa dei criteri parametrici cui attenersi e, perciò, nel totale dispregio dei principi della riserva di legge della capacità contributiva.

Per questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371-B recante conversione in legge del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564.

« Visco, Vigneri, Turci, Novelli,  
Brunale, Agostini, Vannoni,  
Sitra, Cennamo, Soda ».

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564, NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — (*Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi*). — 1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono

inserite le seguenti: “, adibiti ad abitazione principale,”.

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: “società cooperative” sono sostituite dalle seguenti: “cooperative sociali”.

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

“41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni. ».

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 2-bis. - (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extra-tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

ART. 2-ter. - (*Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette*). — 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 2-bis, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 2-bis, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettificata previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato

nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

ART. 2-*quater*. - (*Autotutela*). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

ART. 2-*quinqüies*. - (*Chiusura delle liti fiscali pendenti*). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia,

qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-*sexies*.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 2-*sexies*. - (*Conciliazione giudiziale*).

— 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"ART. 20-*bis*. - (*Conciliazione*). — 1. Se la controversia involge questioni non risolubili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".

2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

ART. 2-septies. - (*Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria*). - 1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sexies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

ART. 2-octies. - (*Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano*). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 2-nonies. - (*Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA*). - 1. I

soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

*ART. 2-decies. - (Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali).* — 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:

“c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni”.

*ART. 2-undecies. - (Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo).* — 1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-quinquies.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

“6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| gasolio ..... | 13 per cento dell'aliquota normale; |
| benzina ....  | 55 per cento dell'aliquota normale. |

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali”.

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

*ART. 2-duodecies. - (Tasse e diritti sugli aeromobili).* — 1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti



dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2-terdecies.

ART. 2-terdecies. - (Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2-duodecies del presente decreto.

ART. 2-quattordecies. - (Efficacia di norme). - 1. Le disposizioni degli articoli da

2-bis a 2-terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2-bis del presente decreto »;

al comma 1, dopo la parola: « uffici » è inserita la seguente: « anche ».

al comma 2, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'articolo 3 », sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3 ».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ART. 1.

*(Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese).*

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.

## ART. 2.

*(Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi).*

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data. Per le società che nel periodo dal 30 settembre 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno chiuso due esercizi, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dell'1,74 per cento della media delle predette riserve indivisibili iscritte nei relativi bilanci. Per le società che nello stesso

periodo di tempo hanno chiuso un solo esercizio, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dello 0,82 per cento sull'ammontare delle riserve iscritte nel relativo bilancio.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2.

4. La ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 12,50 al 30 per cento.

5. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: « di alloggi » sono inserite le seguenti: « , adibiti ad abitazione principale, ».

## ART. 3.

*(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi).*

1. La definizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei

contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

## ART. 4.

*(Premio straordinario).*

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'articolo 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

## ART. 5.

*(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).*

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono

riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 2.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: l'imputazione non determina alcuna tassazione aggiuntiva.*

## 2. 1.

Muzio, Pistone, Garavini.

## ART. 2-bis.

*Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente:*

## ART. 2-bis.

*(Accertamento con adesione del contribuente).*

1. Le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto possono essere definite in via amministrativa, in contraddittorio col

contribuente, prima dell'emissione dell'atto di rettifica o di accertamento per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento dei ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente. La definizione preventiva sarà applicabile con riguardo:

a) le questioni di valutazioni estimative in riferimento ai prezzi di mercato e di determinazione delle pene pecuniarie;

b) alle determinazioni induttive o sintetiche del reddito o del volume d'affari;

c) alle questioni riguardanti l'imputazione al periodo d'imposta dei componenti positivi e negativi di reddito, o al momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ad altre tipologie di accertamenti o rettifiche, individuate con decreto del ministero delle finanze.

2. La definizione preventiva è effettuata, nel caso di cui al comma 1, lettera b), anche con riferimento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, elaborati con i criteri di cui al successivo comma 9.

3. Nel caso di cui alla lettera c) si applica, in sostituzione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle sanzioni di cui agli articoli da 41 a 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria dal 5 al 40 per cento della relativa imposta.

4. La definizione preventiva avviene sulla base di una motivata proposta dell'ufficio competente, inviata o comunicata al contribuente almeno sei mesi prima della scadenza del termine per l'accertamento o la rettifica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta il contribuente può accettarlo o chiederne una modifica presentando deduzioni scritte o

verbalizzate a cura dell'ufficio. Per le varie materie su cui è ammessa la definizione preventiva saranno individuate, con decreto del Ministro delle finanze, le questioni che dovranno essere acclarate dall'ufficio prima di addivenire alla definizione medesima.

5. L'atto di definizione, redatto con l'intervento di un funzionario appartenente a un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, distaccato presso i singoli uffici, che lo sottoscrive contestualmente al contribuente o al suo rappresentante.

6. L'ufficio deve indicare nell'atto di definizione i criteri in applicazione dei quali è addivenuto alla definizione stessa. Dev'essere garantito, nei modi e nelle forme stabilite con decreto del Ministro delle finanze, e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei singoli contribuenti, l'accesso alla documentazione suddetta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e assistenza fiscale, al fine di assicurare l'omogeneità e la trasparenza delle valutazioni effettuate.

7. Sulla maggiore imposta derivante dalla definizione preventiva le sanzioni amministrative sono ridotte fino al quaranta per cento, e non costituisce prova ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 516.

8. Le procedure per il versamento delle imposte risultanti dalla definizione saranno previste con decreto del Ministro delle finanze, il quale potrà subordinare, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'efficacia della definizione preventiva al pagamento delle relative imposte o alla prestazione di idonea garanzia.

9. Gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis della legge n. 427 del 1993 sono elaborati dal Ministero delle finanze sentite le associazioni professionali e di categoria, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) elaborazione graduale degli studi di settore per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendente-

mente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati dal contribuente;

*b)* elaborazione degli studi come ausilio all'attività di controllo e indicazione delle caratteristiche della singola attività economica utilizzabili per una plausibile determinazione presuntiva di ricavi, compensi e corrispettivi. Resta ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni, i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore;

*c)* elaborazione degli studi di settore considerando gli indizi più significativi dello specifico settore d'attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, l'ordine di grandezza dei prezzi praticati ai clienti, la produttività dei beni strumentali impiegati anche sotto il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali e al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

*d)* utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi;

*e)* redazione, per studio di settore, di un modello unico a carattere nazionale, che sarà diversificato su base regionale sentite le associazioni locali di categoria;

*f)* revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle caratteristiche economiche tecniche del settore di attività;

*g)* utilizzazione dello studio di settore a partire dall'anno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dall'anno successivo qualora la pubblicazione non avvenga entro il mese di aprile.

**2-bis. 21.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Accertamento con adesione del contribuente).*

1. Le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto possono essere definite in via amministrativa, in contraddittorio col contribuente, prima dell'emissione dell'atto di rettifica o di accertamento. La definizione preventiva sarà applicabile con riguardo:

*a)* alle valutazioni del valore venale di beni o servizi;

*b)* alle determinazioni induttive o sintetiche del reddito o del volume d'affari;

*c)* alle questioni riguardanti l'imputazione al periodo d'imposta dei componenti positivi e negativi di reddito, o al momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

*d)* ad altre tipologie di accertamenti o rettifiche, individuate con decreto del ministro delle finanze.

2. La definizione preventiva è effettuata, nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1, anche con riferimento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis della legge n. 427 del 1993, elaborati con i criteri di cui al successivo comma 9.

3. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1 si applica, in sostituzione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle sanzioni di cui agli articoli da 41 a 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria dal 5 al 40 per cento della relativa imposta.

4. La definizione preventiva avviene sulla base di una motivata proposta dell'ufficio competente, inviata o comunicata al contribuente almeno sei mesi prima della scadenza del termine per l'accertamento o la rettifica. Entro sessanta giorni

dal ricevimento della proposta il contribuente può accettarlo o chiederne una modifica presentando deduzioni scritte o verbalizzate a cura dell'ufficio. Per le varie materie su cui è ammessa la definizione preventiva saranno individuate, con decreto del ministro delle finanze, le questioni che dovranno essere acclarate dall'ufficio prima di addivenire alla definizione medesima.

5. L'atto di definizione è redatto con l'intervento di un funzionario appartenente a un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, distaccato presso i singoli uffici, che lo sottoscrive contestualmente al contribuente o al suo rappresentante.

6. L'ufficio deve indicare nell'atto di definizione i criteri in applicazione dei quali è addivenuto alla definizione stessa. Dev'essere garantito, nei modi e nelle forme stabilite con decreto ministeriale, e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei singoli contribuenti, l'accesso alla documentazione suddetta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e assistenza fiscale, al fine di assicurare l'omogeneità e la trasparenza delle valutazioni effettuate.

7. Sulla maggiore imposta derivante dalla definizione preventiva le sanzioni amministrative sono ridotte fino al quaranta per cento; essa non costituisce prova ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 516.

8. Le procedure per il versamento delle imposte risultanti dalla definizione sono previste con decreto del ministro delle finanze, il quale potrà subordinare, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'efficacia della definizione preventiva al pagamento delle relative imposte o alla prestazione di idonea garanzia.

9. Gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis della legge n. 427 del 1993 sono elaborati dal Ministero delle finanze sentite le associazioni professionali e di categoria, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) elaborazione graduale degli studi di settore per le attività professionali e

commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento di ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati dal contribuente;

b) elaborazione degli studi come ausilio all'attività di controllo e indicazione delle caratteristiche della singola attività economica utilizzabili per una plausibile determinazione presuntiva di ricavi, compensi e corrispettivi. Resta ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni, i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore;

c) elaborazione degli studi di settore considerando gli indizi più significativi dello specifico settore d'attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, l'ordine di grandezza dei prezzi praticati ai clienti, la produttività dei beni strumentali impiegati anche sotto il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali e al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

d) utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi;

e) redazione, per studio di settore, di un modello unico a carattere nazionale, che sarà diversificato su base regionale sentite le associazioni locali di categoria;

f) revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle caratteristiche economiche tecniche del settore di attività;

g) utilizzazione dello studio di settore a partire dall'anno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, o dall'anno successivo

qualora la pubblicazione non abbia luogo entro il mese di aprile.

**2-bis. 22.**

Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, l'avviso di rettifica delle dichiarazioni notificato al contribuente può essere definito, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

**2-bis. 25.**

Pinza, Castellani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato ai sensi degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui sopra l'ufficio, con provvedimento motivato, rifiuta la definizione. Detto provvedimento non è impugnabile. Qualora in sede penale si accerti definitivamente che l'ipotesi non costituisce reato ai sensi dei suindicati articoli, il contribuente è rimesso in termini per l'adesione. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

**2-bis. 26.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapporto dalla Guardia di finanza, inserire le seguenti: o denuncia da parte di*

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

**\* 2-bis. 24.**

Soda, Turci, Agostini, Brunale.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapporto dalla Guardia di finanza, inserire le seguenti: o denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.*

**\* 2-bis. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e quando siano stati già notificati avvisi di rettifica relativi ad imposte sul reddito o all'imposta sul valore aggiunto.*

**2-bis. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stima con la seguente: valutazione.*

**2-bis. 27.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche parziale fino a: 1° settembre 1931.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: del comma 1 e del presente comma con le seguenti: del presente comma e del comma 1.*

**2-bis. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche parziale fino a: 1° settembre 1931.*

**2-bis. 28.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nel caso in cui ricorrano fino a: 1° settembre 1931.*

**\* 2-bis. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da:* nel caso in cui ricorrano fino a: 1° settembre 1931.

**\* 2-bis. 19.**

Turci, Agostini.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole:* a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

**2-bis. 29.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per la definizione il contribuente si può far rappresentare con la procura speciale autenticata.

**2-bis. 20.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* rilasciata a professionista iscritto negli albi professionali previsti dalla legge; in caso diverso la procura speciale dovrà essere con firma autenticata.

**2-bis. 11.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* da persona di sua fiducia o dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**2-bis. 10.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e rileva anche ai fini previdenziali ed assistenziali. Le integrazioni dovute dal contribuente agli enti previdenziali ed assistenziali sulla base del maggior reddito

definito a norma del presente articolo non sono soggette a sanzioni, sono dovuti gli interessi legali per il periodo di ritardato versamento rispetto all'anno di competenza in cui si sarebbe dovuto effettuare. Il versamento agli enti previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale potrà essere effettuato per il 50 per cento contestualmente al versamento delle imposte di cui al comma 4; il restante entro mesi sei. Non si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione.

**2-bis. 13.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non rileva a fini extra tributari fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il servizio sanitario nazionale.

**2-bis. 33.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* , non è integrabile fino alla fine del periodo con le seguenti: e non rileva ai fini penali.

**2-bis. 30.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* non è integrabile *inserire le seguenti:* salvo il caso di cui al comma 6 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed i casi in cui l'accertamento, solo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia integrabile dall'ufficio.

**2-bis. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.



*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e non rileva fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2-quinquies sopprimere il comma 6.*

**2-bis. 14.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il servizio sanitario nazionale.*

**2-bis. 16.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.*

**2-bis. 17.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. I soggetti che hanno adottato nei periodi di imposta 1983 e 1984 la contabilità semplificata e non hanno usufruito della riapertura dei termini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che hanno presentato la dichiarazione integrativa IVA ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, escludendo gli anni di imposta 1983 e 1984, possono presentare un'ulteriore dichiarazione integrativa per i predetti anni di imposta e versare l'imposta dovuta secondo gli importi previsti dalla citata legge n. 413 del 1991, maggiorati degli interessi maturati ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 28 febbraio 1995.*

**2-bis. 31.**

Moioli Viganò.

*Sopprimere il comma 6.*

**2-bis. 34.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli atti di accertamento possono derivare dalla utilizzazione di automatici programmi matematico-statistici di valenza generale diversi dagli studi di settore, relativi a categorie o gruppi di contribuenti, o dall'applicazione di coefficienti uniformi per categorie o gruppi di contribuenti, ricavati dai dati dell'anagrafe tributaria o da analoghe fonti che prescindano dall'analisi della situazione specifica di ciascun contribuente.*

**2-bis. 15.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **2-bis. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **2-bis. 32.**

Pinza, Castellani.

*Al comma 9 sopprimere le parole: di compensi e di ricavi.*

**2-bis. 7.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 9, sostituire le parole: al 15 dicembre 1994 con le seguenti: al 5 dicembre 1994.*

**2-bis. 8.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis. In nessun caso gli atti di accertamento possono derivare da programmi*

matematico-statistici di valenza generale per categorie o gruppi di contribuenti, o dall'applicazione di coefficienti uniformi per categorie o gruppi di contribuenti, che prescindano dall'analisi accurata della situazione specifica di ciascun contribuente.

**2-bis. 23.**

Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

*Nella rubrica, in fine, sostituire le parole: ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA con le seguenti: ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.*

**2-bis. 9.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:*

**ART. 2-bis. 1.**

1. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede alla emanazione dei criteri di determinazione del valore patrimoniale del contribuente in riferimento ai beni mobili ed immobili dichiarati, nonché le procedure di accertamento ed i controlli presso i vari enti, società e banche al fine di accertare la consistenza patrimoniale dichiarata. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, con apposito decreto, dispone la modifica della modulistica per le dichiarazioni fiscali con l'inserimento dell'auto-dichiarazione e della valutazione del patrimonio posseduto.

**2-bis. 01.**

Muzio, Pistone, Garavini.

**ART. 2-ter.**

*Sopprimerlo.*

**2-ter. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

**ART. 2-quater.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2-quater.**

*(Autotutela).*

1. In relazione al motivo di ricorso ammissibile e non ancora deciso, l'ufficio può annullare in tutto e in parte o modificare l'atto impugnato, se esso è contrario alla legge; le modifiche concernenti l'indicazione del tributo o dei tributi cui l'atto si riferisce, del periodo di imposta, dell'imponibile o degli imponibili accertati, o delle disposizioni che prevedono l'illecito o gli illeciti sanzionati possono esser fatte entro il termine per l'accertamento stabilito dalle singole leggi di imposta. Entro questo termine, l'ufficio può altresì sostituire l'atto impugnato con altro atto, qualora debba richiedere il pagamento di maggiori imposte o tasse, soprattasse o pene pecuniarie.

2. L'atto emesso ai sensi del comma 1 è comunicato, con i documenti che lo giustificano e prima di esser notificato al contribuente, alla direzione regionale delle entrate competente, la quale nei venti giorni successivi al ricevimento o alla piena conoscenza di esso, può disporre l'annullamento o la modifica, ovvero può richiedere l'acquisizione di altri documenti, chiarimenti o pareri.

3. Avverso l'atto modificato o sostitutivo emesso ai sensi del comma 1, il contribuente può disporre nuovo ricorso ovvero, entro lo stesso termine, depositare memoria di integrazione dei motivi del ricorso anteriormente proposto.

**2-quater. 2.**

Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2-quater.**

*(Annullamento d'ufficio).*

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Ammi-

nistrazione finanziaria competente ad annullare o modificare, su istanza del contribuente e salvo che sia intervenuto giudicato, gli atti illegittimi o infondati.

**2-quater. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

## ART. 2-quinquies.

Sopprimerlo.

**\* 2-quinquies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Sopprimerlo.

**\* 2-quinquies. 11.**

Turci, Agostini, Brunale, Cen-  
namo, Manca, Vannoni.

Sopprimere il comma 2.

**2-quinquies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque dovute le somme di cui al comma 6.

**2-quinquies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 4 lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: è comunque il valore accertato con le seguenti: è il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti.

**2-quinquies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 4 sopprimere la lettera e).

**\* 2-quinquies. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

**\* 2-quinquies. 12.**

Visco, Brunale, Manca, Soda.

Al comma 4, lettera e), sopprimere la parola: non.

**2-quinquies. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 8 sopprimere le parole da: restando fermo fino a: 20 milioni.

**2-quinquies. 7.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

**2-quinquies. 8.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 9 secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

**2-quinquies. 9.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le liti fiscali relative a ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e notificati entro la data del 18 settembre 1994, ancorché non ancora impugnati possono essere definiti come segue:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila se il valore della lite come determinato all'articolo 3 del presente decreto, non supera l'importo di lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al quaranta per cento del valore della maggiore imposta accertata, ovvero al cinque per cento del valore complessivo delle

sanzioni irrogate in caso di ruoli emessi esclusivamente per l'irrogazione e la riscossione di queste, se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

Ai fini del presente comma si applicano le medesime condizioni e modalità di cui al comma 3, con la sola esclusione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 5.

#### 2-quinquies. 10.

Sigona.

ART. 2-sexies.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2-sexies.

*(Conciliazione giudiziaria).*

1. Se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente può richiedere al giudice tributario la risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2-quater e per violazione delle norme che regolano il procedimento.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, deve essere notificata al contribuente a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica.

3. Per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del 1° gennaio 1966 ove le procedure di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 2-bis siano state esperite prima dall'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie, può presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa; il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invia tali deduzioni all'uffi-

cio finanziario, il quale convoca il contribuente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

4. L'ufficio finanziario comunica alla commissione tributaria, entro 4 mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura, per l'estinzione del giudizio ovvero la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento, da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

#### 2-sexies. 7.

Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2-sexies.

*(Conciliazione giudiziaria).*

1. Se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui al comma 4, dell'articolo 2-bis, deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente, può richiedere al giudice tributario la risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale e per violazione delle norme che regolano il procedimento.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, deve essere notificata al contribuente a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica.

3. Per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del 1° gennaio 1996 ove le procedure di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 2-bis siano state esperite prima dall'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie può presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa. Il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invia tali deduzioni all'uffi-

cio finanziario, il quale convoca il contribuente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 2-bis.

4. L'ufficio finanziario comunica alla commissione tributaria, entro 4 mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura, per l'estinzione del giudizio ovvero la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

**2-sexies. 9.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, al capoverso 4, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro dieci giorni.*

**2-sexies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, al capoverso 4, sopprimere le parole: e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.*

**2-sexies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, al capoverso 5, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: della metà.*

**\* 2-sexies. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, al capoverso 5, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: della metà.*

**\* 2-sexies. 8.**

Visco, Mariani, Vannoni, Brunale.

*Sopprimere il comma 2.*

**2-sexies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto si provvederà a definire, secondo criteri appresso elencati, apposite norme a cui l'amministrazione delle finanze è tenuta ad attenersi per l'adesione alle proposte di conciliazione giudiziale:

a) appositi parametri valutativi prefissati e differenziati sulla base degli studi di settore;

b) prefissate percentuali di variazione delle valutazioni oggetto della controversia, all'interno delle quali è ammissibile l'adesione alla conciliazione da parte degli uffici;

c) esperimento di tutte le possibili prove certe su cui è stata fatta la valutazione oggetto della controversia e determinazione dello stato di non suffragabilità con prove certe di quanto valutato.

**2-sexies. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-septies.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2-septies.

*(Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria).*

1. Entro il 31 dicembre 1994 il Governo con propri decreti regola la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, secondo i seguenti principi e criteri:

a) previsione di adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, per i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nei loro confronti dal personale dell'amministrazione o della guardia di finanza. Previsione, se la de-

nuncia del contribuente si appalesa fondata, di adeguate garanzie al fine di assicurare imparzialità e trasparenza all'ulteriore azione accertatrice. Introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e collusioni tra il personale dell'amministrazione finanziaria o della guardia di finanza e i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico, ferme restando la qualifica e il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità senza necessariamente attendersi alle risultanze del giudizio penale;

b) revisione, al fine di aumentare l'autonomia e la responsabilizzazione degli uffici delle entrate, dei criteri di applicabilità, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno erariale di cui al capo settimo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'attività di applicazione dei tributi; sarà in particolare prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa, dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento, privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni, agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della guardia di finanza e degli uffici civili dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti e i rallentamenti dell'attività amministrativa. Attribuzione in tal contesto alla guardia di finanza di controlli riguardanti questioni di fatto, riguardanti tra l'altro le *investigazioni patrimoniali*, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini

i contribuenti che non abbiano impugnato atti dell'amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o pagamento, e l'imposta sia stata al momento della constatazione dell'infrazione comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

h) previsione dei casi e delle condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento di obblighi tributari, ad avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri professionisti, consulenti del lavoro, centri autorizzati di assistenza fiscale o datori di lavoro.

\* 2-septies. 11.

Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Governo con propri decreti regola la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, secondo i seguenti principi e criteri:

a) previsione di adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, per i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nei loro confronti dal personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. Previsione, se la denuncia del contribuente si appalesa

fondata, di adeguate garanzie al fine di assicurare imparzialità e trasparenza all'ulteriore azione accentratrice. Introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e le collusioni tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza e i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico, ferme restando la qualifica e il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità senza necessariamente attenersi alle risultanze del giudizio penale;

b) revisione, al fine di aumentare l'autonomia e la responsabilizzazione degli uffici delle entrate dei criteri di applicabilità, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno erariale di cui al capo settimo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'attività di applicazione dei tributi; sarà in particolare prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa, dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento, privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni, agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della Guardia di finanza e degli uffici civili dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti e i rallentamenti dell'attività amministrativa. Attribuzioni in tal contesto alla Guardia di finanza di controlli riguardanti questioni di fatto, riguardanti tra l'altro le investigazioni patrimoniali, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla Guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini

i contribuenti che non abbiano impugnato atti dell'amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o pagamento, e l'imposta sia stata al momento della constatazione dell'infrazione comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

h) previsione dei casi e delle condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento di obblighi tributari, ad avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri professionisti, consulenti del lavoro, centri autorizzati di assistenza fiscale o datore di lavoro.

\* **2-septies. 8.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2 sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

**2-septies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, dopo le parole: appositi regolamenti inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**2-septies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, dopo le parole: delle loro funzioni inserire le seguenti: e dell'audi-*

zione dei contribuenti prima dell'emanazione di atti di accertamento o rettifica.

\* **2-septies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, dopo le parole:* delle loro funzioni *inserire le seguenti:* e dell'audizione dei contribuenti prima dell'emanazione di atti di accertamento o rettifica.

\* **2-septies. 12.**

Turci, Magda Negri, Brunale.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei comportamenti *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento al mancato esercizio del potere di autotutela.

\* **2-septies. 13.**

Turci, Agostini, Vannoni, Brunale.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei comportamenti *inserire le seguenti:* , con particolare riferimento al mancato esercizio del potere di autotutela.

\* **2-septies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, dopo la parola:* creazione *inserire le seguenti:* o prosecuzione.

\*\* **2-septies. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, dopo la parola:* creazione *inserire le seguenti:* o prosecuzione.

\*\* **2-septies. 14.**

Visco, De Benetti, Manca, Brunale.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, per i contribuenti che denunciino fatti costituenti reato, commessi

nei loro confronti dal personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

**2-septies. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e revisionando gli incentivi attribuiti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni, agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte.

**2-septies. 7.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-octies.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I versamenti IRPEF ed IVA effettuati dai titolari di conto fiscale dal 1° gennaio 1994 sino al 30 settembre 1994, nel rispetto dei termini esistenti al 31 dicembre 1993, non sono soggetti a soprattassa; gli importi versati devono essere interamente imputati all'imposta.

*Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole:* dell'IVA e dell'IRPEF.

**2-octies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-nonies.

*Sopprimerlo.*

**2-nonies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* nonché delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo *con le seguenti:* nonché dalla mancata compilazione dei quadri



della dichiarazione dei redditi riguardanti i redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

\* **2-nonies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo con le seguenti: nonché dalla mancata compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi riguardanti i redditi d'impresa e di lavoro autonomo.*

\* **2-nonies. 5.**

Boselli, Visco, Brunale.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con importi pari a zero.*

*Consequentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: per gli anni precedenti inserire le seguenti: nel corso dei quali non siano state effettuate operazioni.*

**2-nonies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di lire 100.000 inserire le seguenti: , ovvero di lire 500.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.*

\* **2-nonies. 6.**

Agostini, Sitra, Cennamo, Brunale.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di lire 100.000 inserire le seguenti: , ovvero di lire 500.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.*

\* **2-nonies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-decies.

Sopprimerlo.

**2-decies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, al capoverso c) sostituire le parole: e dei soggetti di cui all'articolo con le seguenti: ad esclusione dei sostituti rientranti nell'articolo.*

**2-decies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-undecies.

Sopprimerlo.

**2-undecies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 20 milioni con le seguenti: lire 10 milioni.*

**2-undecies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 33 per cento.*

**2-undecies. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Sopprimere il comma 2.

**2-undecies. 8.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: dal 1° gennaio 1995.*

**2-undecies. 9.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: 13 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**2-undecies. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 3, primo capoverso sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 50 per cento.

**2-undecies. 7.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 3 sopprimere il secondo ed il terzo capoverso.

**2-undecies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 3, terzo capoverso, sopprimere le parole: anche mediante crediti o buoni d'imposta.

**2-undecies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

**ART. 2-duodecies.**

Sopprimerlo.

**2-duodecies. 1.**

Muzio Pistone, Garavini.

Sostituirlo con il seguente:

**ART. 2-duodecies.**

(Disposizioni per l'aviazione minore e le associazioni ed industrie aeronautiche).

1. Alle concessioni di beni appartenenti al demanio aeronautico in favore dell'Aero Club d'Italia e degli Enti ad esso federati, si applica l'articolo 39, secondo comma, del codice della navigazione.

2. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quelle in corso potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni, di cui al comma 1, mediante apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Alle concessioni di beni appartenenti al demanio aeronautico in favore delle imprese di costruzione, manutenzione, ri-

parazione e demolizioni aeronautiche, si applicano l'articolo 3, n. 2) nonché l'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494.

4. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) da 5.701 kg fino a 6.500 kg: lire 1.700 al kg;

2) da 6.501 kg fino a 8.000 kg: lire 7.500 al kg;

3) da 8.001 kg fino a 10.000 kg: lire 8.000 al kg;

4) oltre 10.000 kg lire 8.500 al kg;

b) elicotteri: la tassa dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2 ».

5. Al numero 2 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole « diversa dall'aviazione privata da diporto » sono soppresse.

6. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione minore previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiati.

**2-duodecies. 8.**

Lorenzetti.

Sopprimere il comma 1.

**\* 2-duodecies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Sopprimere il comma 1.*

**2-duodecies. 7.**

Agostini, Turci, Brunale.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**2-duodecies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, sostituire le parole: per un terzo con le seguenti: per la metà.*

**2-duodecies. 5.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 30 giorni.*

**2-duodecies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: entro 90 giorni fino a: del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 1994.*

**2-duodecies. 6.**

Muzio, Pistone, Garavini.

ART. 2-terdecies.

*Sopprimerlo.*

**2-terdecies. 1.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: si interpretano fino a: n. 500 con le seguenti: sono valide fino al 30 giugno 1995.*

**2-terdecies. 3.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche professionali.*

**2-terdecies. 4.**

Muzio, Pistone, Garavini.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: al 1° settembre 1994.*

**2-terdecies. 2.**

Muzio, Pistone, Garavini.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, è stato approvato un emendamento aggiuntivo all'articolo 5, con il quale si prevede l'applicazione alle province autonome di Trento e di Bolzano del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione;

visto che è stata respinta una proposta, di contenuto simile, riguardante la Valle d'Aosta,

impegna il Governo

a garantire il mantenimento, per la Valle d'Aosta, delle norme contenute nell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e delle relative norme di attuazione.

(9/1371-B/1)

« Caveri ».

La Camera

impegna il Governo,

in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, a fare riferimento, nella distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività, alla redditività netta per le attività di prestazione di servizi e lorda per le attività di produzione e cessione di beni.

(9/1371-B/2)

« Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, Manca, Magda Negri, Vannoni, Visco, Mariani ».

La Camera

valutato il ruolo insostituibile dei consorzi di garanzia collettiva fidi per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese per contrastare il fenomeno dell'usura, visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, considerata la relazione di accompagnamento presentata dal Governo e il dibattito parlamentare sul provvedimento stesso,

impegna il Governo

a ritenere esclusi dalle imposte patrimoniali in oggetto i consorzi di garanzia collettiva fidi.

**(9/1371-B/3)**

« Agostini, Turci, Brunale, Cenamo, Manca, Mariani, Magda Negri, Vannoni, Visco ».

La Camera,

premessi che:

l'articolo 116 della Costituzione riconosce l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali alle regioni a statuto speciale;

le leggi che disciplinano le entrate ed i tributi propri di ciascuna regione a statuto speciale sono leggi costituzionali e di conseguenza non modificabili con il presente decreto-legge;

l'articolo 5 del presente decreto-legge, nel testo modificato dal disegno di legge di conversione, già correttamente prevede l'attribuzione alle province di Trento e Bolzano delle proprie competenze,

impegna il Governo

ad esplicitare in sede di circolare che quanto stabilito all'articolo 5, comma 1-bis, per le province autonome di Trento e di Bolzano venga ribadito anche per le regioni a statuto speciale.

**(9/1371-B/4)**

« Ballaman, Cartelli, Lovisoni, Sticotti, Stroili, Bono, Soro, Manca, Caveri ».

La Camera,

premessi che:

numerosi risultano gli errori formali commessi in relazione agli adempimenti prescritti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e conseguenti alla nutrita serie di decreti-legge plurireiterati che hanno generato dubbi e difficoltà interpretative da parte dei contribuenti ed al ritardo con cui sono state diramate le necessarie istruzioni ministeriali;

in particolare risultano ripetuti e frequenti gli errori di forma connessi con l'inesatta compilazione dei modelli Intrastat e l'inesatta indicazione della partita IVA di clienti e fornitori esteri comunitari,

impegna il Governo

ad emanare uno specifico provvedimento di sanatoria inteso ad impedire l'irrogazione di ingiuste ed onerose sanzioni in tutte le fattispecie indicate in premessa.

**(9/1371-B/5)**

« Barra, Ballaman, Molgora ».

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2-terdecies, recante interventi a favore delle zone colpite da eventi sismici del 1976, non specifica a dovere cosa si intende per specifiche cessioni di beni e di servizi relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate,

impegna il Governo

ad esplicitare in sede di circolare che all'articolo 2-terdecies la parola « relativi » intende tutti gli adempimenti direttamente connessi, compresi i collaudi e tutti gli atti conseguenti.

**(9/1371-B/6)**

« Sticotti, Ballaman, Cartelli, Lovisoni, Stroili ».

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2-bis, introdotto nel decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, prevede la possibilità di chiusura agevolata della posizione IVA da parte di contribuenti che non abbiano svolto alcuna attività economica nell'ultimo anno,

impegna il Governo

affinché, con apposita circolare, dichiarare per le predette fattispecie:

non ammissibili procedure di accertamento induttivo da parte degli uffici finanziari;

non applicabili le disposizioni della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti la cosiddetta « *minimum tax* ».

(9/1371-B/7)

« Paleari, Barra, Ballaman ».

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

considerato che il comma 2 dell'articolo 2-duodecies prevede il raddoppio dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale;

impegna il Governo

ad un'interpretazione che per aviazione generale intenda i velivoli d'affari, il lavoro aereo, i voli privati ed escluda l'attività addestrativa e degli aeromobili appartenenti agli aeroclubs, considerata attività minore.

(9/1371-B/8)

« Lorenzetti, Paleari, Agostinacchio, Leoni ».

La Camera,

valutato il ruolo insostituibile dei consorzi di garanzia collettiva fidi per

sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese per contrastare il fenomeno dell'usura, visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, considerata la relazione di accompagnamento presentata dal Governo e il dibattito parlamentare sul provvedimento stesso,

impegna il Governo

a ritenere esclusi dalle imposte patrimoniali in oggetto i consorzi di garanzia collettiva fidi.

(9/1371-B/9)

« Giovanardi, Trinca ».

La Camera,

premessi che:

il secondo periodo dell'articolo 2-duodecies prevede l'estinzione delle eventuali sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202, ora abrogato,

impegna il Governo

ad interpretare la norma, anche in sede di circolare, come applicabile oltre che per le situazioni future, solo per le sanzioni non ancora definite.

(9/1371-B/10)

« Molgora, Ballaman ».

La Camera,

considerato che gli Accordi dell'*Uruguay Round* e la politica agricola comune determinano un impatto fortemente negativo sull'agricoltura italiana;

considerato che la competitività del sistema agro-alimentare è data dalla struttura e dall'efficienza di tutte le sue componenti;

considerato che si prospetta più forte la diversificazione, esistente nella struttura

produttiva agricola italiana, fra un ristretto numero di aziende competitive e la realtà ben più ampia di aziende di dimensioni modeste pur condividendo la disposizione contenuta nel comma 2, relativa all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che recepisce istanze già avanzate in Parlamento ed oggetto alla Camera di due proposte di legge (Di Stasi ed altri, n. 1217; Lembo ed altri, n. 1618);

esprime perplessità circa il metodo seguito nell'introdurre nel corpo del decreto-legge in esame materie ulteriori, già oggetto di un articolo aggiuntivo introdotto in sede di conversione del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e che meriterebbero maggiori approfondimenti in ambito parlamentare di quelli consentiti dalla presentazione di emendamenti in Assemblea. Analoghe perplessità solleva la copertura con un onere aggiuntivo per il settore agricolo, non compensato dall'introduzione dell'agevolazione per la benzina, il cui utilizzo è ormai residuale rispetto a quello del gasolio;

impegna il Governo

ad assumere al più presto le opportune iniziative al fine di ristabilire condizioni di

equità nella determinazione delle accise dei carburanti di uso agricolo.

(9/1371-B/11)

« Lembo, Franzini Tibaldeo, Di Stasi, Fogliato, de Ghislanzoni Cardoli, Peretti, Gerbaudo, Altea, Dozzo, De Angelis, Anghinoni, Muzio, Bellomi, Stroili, Onnis, Pampo, Mariano, Del Prete, Trapani, Nicola Parenti, Mario Caruso, Capitaneo, Spagnoletti-Zeuli, Marino Buccellato, Landolfi ».

La Camera,

nel quadro dei regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, previsti al comma 2 dell'articolo 2-septies,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative per garantire, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nei loro confronti dal personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

(9/1371-B/12)

« Muzio, Pistone, Garavini, Visco, Turci ».

*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valedoli  
nella seduta del 30 novembre 1994.**

Aloi, Anedda, Arata, Arlacchi, Vincenzo Basile, Vincenzo Bianchi, Biondi, Casini, Comino, de Biase Gaiotti, D'Onofrio, Floresta, Gnutti, Latronico, Li Calzi, Lo Jucco, Marano, Maroni, Matteoli, Mattina, Mazetto, Meo Zilio, Mitolo, Parisi, Polli, Rodeghiero, Segni, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Trantino, Urbani, Widmann.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NOVI ed altri: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1692);

FONTAN: « Nuova disciplina del rapporto di impiego dei dirigenti pubblici delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali » (1693);

COLLAVINI ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe » (1694);

ANGHINONI: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei presidi fitosanitari » (1696);

MELE: « Norme per lo sviluppo degli approdi turistici » (1697).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte  
di inchiesta parlamentare.**

In data 29 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare dai deputati:

VIOLANTE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi » (doc. XXII, n. 20);

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della casa e del disagio abitativo » (doc. XXII, n. 21).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 29 novembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1132. — « Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana — ASI » (approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1695).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge BASSI LAGOSTENA ed altri: « Norme per la tutela della libertà sessuale » (990) (annunziata nella seduta del 21 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati ARATA, AGNALETTI, APREA, Emanuele BASILE, BECCHETTI, Vincenzo BIANCHI, BOFFARDI, BRACCI, BURANI PROCACCINI, CABRINI, CACCAVALE, CALABRETTA MANZARA, CARLESIMO, CAVANNA SCIREA, CECCHI, CHIESA, COLOMBINI, CONTE, CRIMI, DELLA ROSA,

DI MUCCIO, FILIPPI, GALLI, GILBERTI, GORI, Galileo GUIDI, HÜLLWECK, INNOCENZI, LAVAGNINI, LEONARDELLI, MALVESTITO, MARINO BUCCELLATO, Piergiorgio MARTINELLI, Mario MASINI, MOLINARO, PALUMBO, PERETTI, PIVA, PORTA, PRESTIGIACOMO, ROSSO, SCALIA, SCERMINO, SELVA, SICILIANI, SIGONA, STORNELLO, TANZILLI, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI, VENEZIA.

La proposta di legge UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per occupazione di aree pubbliche in occasione di manifestazioni religiose, culturali, politiche e sportive » (1478) (*annunziata nella seduta del 20 ottobre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati VIOLANTE e CORLEONE.

La proposta di legge UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta sugli spettacoli » (1479) (*annunziata nella seduta del 20 ottobre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati VIOLANTE e CORLEONE.

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BATTAGGIA ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (1384) (*Parere della II Commissione*);

MEALLI ed altri: « Norme per la esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici » (1468);

VALPIANA ed altri: « Norme relative all'età di collocamento a riposo dei professori universitari ordinari » (1497) (*Parere della V, della VII e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: « Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1619);

*alla II Commissione (Giustizia):*

SCALIA e PROCACCI: « Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti pericolosi o potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi » (98) (*Parere della I, della VII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 672. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 » (approvato dal Senato) (1668) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione*);

S. 803. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993 » (*approvato dal Senato*) (1669) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione*);

S. 804. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994 » (*approvato dal Senato*) (1670) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

S. 805. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla ge-

stione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data » (*approvato dal Senato*) (1671) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della X Commissione*);

S. 807. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993 » (*approvato dal Senato*) (1672) (*Parere della I, della V, della VII e della IX Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

SCALIA: « Modifica all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali » (109) (*Parere della I e della II Commissione*);

BROGLIA: « Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (1302) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

UCCHIELLI ed altri: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per occupazione di aree pubbliche in occasione di manifestazioni religiose, culturali, politiche e sportive » (1478) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

COLOMBINI ed altri: « Nuove norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) » (1553) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

NADIA MASINI ed altri: « Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia » (716) (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

LANTELLA ed altri: « Modifica dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in tema di convenzioni e contratti di ricerca per conto terzi » (1252) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

CECCHI e TORTOLI: « Aumento del contributo all'Ente Cassa Buonarroti con sede in Firenze, istituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 964 » (1432) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

SCALIA ed altri: « Nuove norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti forestali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali » (380) (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione*);

PEZZONI ed altri: « Norme per la tutela degli strumenti ad arco prodotti dalla liuteria italiana » (1477) (*Parere della I, della II e della VII Commissione*);

PAMPO ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme » (1629) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

TANZILLI: « Immissione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del personale a contratto in servizio all'estero » (1556) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

SCALIA: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE, in materia di protezione di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici » (79) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XIII Commissione*);

SCALIA e PROCACCI: « Nuove norme in materia di importazione e di commercio di cani e gatti » (85) (*Parere della I, della II, della III, della X e della XIII Commissione*);

BAMPO ed altri: « Norme per l'importazione da Paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione » (1087) (*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

TATTARINI ed altri: « Disciplina della distillazione in ambito regionale ai fini degli adempimenti comunitari » (1441) (*Parere della I, della II, della V, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

**Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla IV Commissione (Difesa):*

STRIK LIEVERS ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento, la struttura e i compiti del Corpo della Guardia di finanza » (doc. XXII, n. 18) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

MALVEZZI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 14) (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

**Sostituzione di deputati componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare

d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo il deputato Stefano MORSELLI, in sostituzione del deputato Onofrio SPAGNOLETTI-ZEULI, dimissionario.

Il Presidente della Camera ha altresì chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo il deputato Giovanni CASTELLANI, in sostituzione del deputato Leopoldo ELIA, dimissionario.

**Trasmisione  
dal ministro della difesa.**

Nel mese di novembre 1994 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 novembre 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.